

TI_GERICHTE 11.2017.15 vom 14. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.15

FR: TI_GERICHTE 11.2017.15 du 14 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2017.15 del 14 novembre 2018

Regeste

Divorzio: scioglimento di comproprietà con diritto di abitazione, riparto della previdenza professionale e contributo di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di previdenza professionale, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 23 dicembre 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 ed è cominciato a decorrere l'indomani in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 30 gennaio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude nuova documentazione: un certificato 11 gennaio 2017 del Centro professionale commerciale di _____ che attesta la frequenza di D_____ al secondo anno di apprendistato come impiegato di commercio e la scadenza, il 31 luglio 2018, del contratto di formazione (con possibilità di proroga degli studi di un anno per ottenere la maturità professionale; doc. 15), la sentenza del Tribunale federale 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 che ha escluso il suo diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni (doc. 16), una citazione 25 novembre 2016 del servizio medico regionale dell'AI (doc. 17) cui l'appellante si è rivolto nel frattempo e una "lista delle ipoteche" del 23 gennaio 2017 rilasciata dal _____ (doc. 18). La proponibilità di tali documenti non fa dubbio. Nella misura in cui essi sono successivi alla chiusura dell'istruttoria, la loro ricevibilità risulta già dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Ove invece interessino anche la posizione del figlio (all'introduzione dell'appello ancora minorenni), i nuovi documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1 con riferimenti, destinata a pubblicazione). Giova dunque passare senza indugio all'esame dell'appello.

E. 3

Litigiosi rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'immobile di _____, l'attuazione del riparto degli averi previdenziali, come pure il contributo di mantenimento per il figlio. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid. 3). Non vi è ragione in concreto per scostarsi da tale principio. I. Sulla liquidazione del regime dei beni

E. 4

Per quanto concerne lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 956 RFD di _____, il Pretore aggiunto ha riepilogato anzitutto i criteri che regolano la materia (art. 650 seg. CC), ricordando in particolare che la richiesta di scioglimento non può essere intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC), ma che l'intempestività deve risultare da circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario, le quali possono sorreggere se mai un interesse preponderante per l'assegnazione in proprietà esclusiva a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha analizzato poi la possibilità di attribuire un diritto di abitazione al convenuto sulla quota di comproprietà dell'attrice giusta l'art. 121 cpv. 3 CC. L'approssimarsi della maggiore età di D _____ e i tempi necessari per la realizzazione dell'immobile lo hanno indotto però a scartare simile ipotesi e a ordinare la divisione del bene. L'abitazione coniugale – egli ha rilevato – ha esaurito infatti la sua funzione originaria e i contrapposti interessi delle parti, come pure la situazione economica dei coniugi, non rendevano intempestiva la domanda, ancor meno perché le parti non avevano dato prova di un minimo d'intesa e di collaborazione per conservare il fondo in comproprietà. Infine – ha epilogato il Pretore aggiunto – il marito neppure aveva invocato particolari difficoltà nel trovare un'altra sistemazione. Onde l'ordine di vendere la particella ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 705 000.–, prescindendo da ogni indennità alla moglie in ragione dell' “usufrutto permanente” concesso a tutela dell'unione coniugale, come pure dell'assunzione da parte del marito di tutti gli oneri ipotecari correnti (sentenza impugnata, pag. 8 a 10).

E. 4.3

con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). b) Nel caso specifico l'appellante non indica quale somma intenda rivendicare a titolo di contributo alimentare per il figlio. Egli si limita a postulare un contributo alimentare corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla quota di comproprietà di AO 1, ovvero a quanto potrebbe generare la messa a frutto di tale quota. Nulla è dato di sapere tuttavia sul relativo introito. Certo, una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016 dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). L'appellante medesimo tuttavia indica l'importo – per la prima volta in questa sede – genericamente in “poche centinaia di franchi” (al netto degli oneri ipotecari). Quanto alla somma di fr. 1860.– mensili pretesa dall'interessato con l'allegato conclusivo, essa non è stata più rinnovata in appello, per tacere del fatto che essa non si identificava con il valore economico del diritto di abitazione ora invocato, bensì con il fabbisogno in denaro di D _____ (sentenza impugnata, pag. 13). Ne segue che, carente di requisiti formali,

su questo punto l'appello non adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo vagliare le ulteriori censure del ricorrente. IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

E. 5

L'appellante chiede di posticipare lo scioglimento della comproprietà (secondo le modalità prescritte dal primo giudice, che non contesta) fino al 14 gennaio 2025, quando entrambi i figli dovrebbero terminare la formazione. Considerato poi che questi vivono con lui e che le difficoltà economiche gli precludono la possibilità di trovare un alloggio alternativo, egli rivendica fino ad allora un diritto di abitazione sulla quota dell'attrice, il cui aggravio si limita – egli afferma – a poche centinaia di franchi (il valore netto di un appigionamento della quota in comproprietà della moglie, dedotti gli oneri ipotecari: memoriale, pag. 7 seg.). Il convenuto si duole inoltre che il Pretore aggiunto abbia ritenuto decisivo, per la concessione di un diritto di abitazione, il raggiungimento della maggiore età da parte di D_____ e non la conclusione della formazione da parte di ambedue i figli. La decisione impugnata – egli fa valere – pone lui e i ragazzi in gravi difficoltà logistiche ed economiche, dovendo essi trovare un'abitazione alternativa più costosa di quanto ammonta il carico ipotecario, senza poter offrire una garanzia di deposito e di pagamento e senza poter disporre di spazi abbastanza ampi per tre persone.

E. 6

Per quel che riguarda il differimento della vendita ai pubblici incanti della particella n. 956, la richiesta è di per sé nuova, il convenuto essendosi limitato in primo grado a rifiutare lo scioglimento della comproprietà e a sollecitare di un diritto di abitazione sul fondo. Davanti a questa Camera egli non contesta più la vendita all'asta (art. 651 cpv. 2 CC), ma postula la sospensione temporanea del provvedimento, ritenendo prematuro l'ordine del primo giudice. Meno estesa della precedente, la nuova domanda non è contestata nemmeno dall'attrice. Nulla osta quindi alla sua trattazione. a) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Intempestiva è una richiesta che comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario. Giustificazioni soggettive di uno di loro possono sorreggere, se mai, un interesse preponderante nel senso dell'art. 205 cpv. 2 CC. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti. L'intempestività non può, ad ogni modo, impedire durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (RtiD II-2008 pag. 652 n. 28c: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 5 maggio 2015, consid. 5). b) Il diritto di esigere lo scioglimento di una comproprietà sussiste – per principio – anche tra coniugi, riservata la norma a protezione dell'abitazione familiare (art. 169 CC; DTF 138 III 153 consid. 5.1.1, 119 II 198 consid. 2), sempre che tale norma garantisca al coniuge maggior protezione. Al riguardo questa Camera ha già avuto modo di ricordare che per apprezzare se in casi del genere un coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento (temporaneo) della comproprietà chiesto dall'altro, il giudice procede a una ponderazione d'interessi, valutando quelli personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insieme (v. RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4, II-2009 pag. 652 consid. 6; I CCA, sentenza

inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 5). c) Nella fattispecie l'appellante non revoca in dubbio che in caso di divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né contesta che non sia più dato lo scopo durevole cui il bene era destinato (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). Neppure contesta che le parti non siano riuscite a trovare un'intesa o a collaborare, presupposti indispensabili per conservare un fondo in comproprietà (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 9 con rinvii). V'è da domandarsi pertanto se in proposito l'appello sia motivato a sufficienza (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque sia, entrambi i figli sono ormai maggiorenni e hanno concluso una prima formazione "ordinaria" di tipo commerciale (memoriale, pag. 4 con riferimento al doc. 15). Né va scordato che l'azione di divorzio pende da quasi quattro anni e che la divisione di un bene in comproprietà deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 segg. CC (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 9). In concreto non si giustifica dunque di sospendere lo scioglimento della comproprietà.

E. 7

Nelle circostanze descritte rimane da verificare se il convenuto possa ottenere un diritto di abitazione. Ora, l'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 121 CC), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, "quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi" (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare quest'ultima condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (RtiD II-2015 pag. 789 consid. 3d con rinvii). Se soccorrono le premesse dell'art. 121 cpv. 1 CC il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa ad ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e). a) In concreto non si disconosce che l'interesse dei figli a rimanere nell'abitazione familiare dopo il divorzio suole essere prioritario (Büchler, op. cit., n. 18 ad art. 121; FF 1996 I 106). Non è chiaro invece se il principio valga anche per figli maggiorenni (affermativi: Scyboz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 121 CC, nota 22; Blaser / Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti). Comunque sia, l'età dei figli concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione familiare e l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione (Blaser / Kohler-Vaudaux, loc. cit.), giacché più grandi essi sono e meno importante sarà il loro legame. Nel caso specifico l'appellante non spiega quali ragioni giustificerebbero un attaccamento pratico e attuale dei maggiorenni, i quali hanno concluso ormai la prima formazione, all'alloggio familiare. E gli atti processuali non sono di aiuto al riguardo. b) Per quanto attiene al proprio interesse personale, l'appellante fa valere che nella situazione in cui si trova egli incontrerebbe gravi difficoltà nel reperire un'abitazione consona ai bisogni suoi e dei figli. L'argomento tuttavia è nuovo, e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto, si volesse anche transigere su questo aspetto, l'esito del giudizio non muterebbe. È possibile infatti che la ricerca di un nuovo alloggio si riveli per l'appellante laboriosa e più onerosa rispetto alla sistemazione attuale. Spettava a lui però documentare anzitutto la propria situazione economica, ciò che egli ha trascurato completamente. Né l'appellante indica quante e quali

ricerche logistiche avrebbe intrapreso nel frattempo. Tanto meno egli prospetta motivi di età, di salute o di natura professionale che imporrebbero un suo diritto di abitazione per altri sei anni. c) L'obiezione secondo cui la concessione di un simile diritto sulla quota di comproprietà dell'attrice comporterebbe per quest'ultima aggravio minimo, di poche centinaia di franchi mensili, nulla muta al riguardo. Intanto tutto si ignora sul valore venale di tale diritto, come pure sul valore locativo dell'abitazione familiare in base al quale stimare l'entità dell'aggravio (Blaser / Kohler-Vaudaux, op. cit., pag. 351). Inoltre perché non soccorrono gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti – che giustifichino un diritto d'abitazione per ulteriori sei anni in favore dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che la concessione di un diritto di abitazione appare problematica se le parti versano, come in concreto, in condizioni economiche difficili (BÜCHLER , op. cit., n. 18 ad art. 121 con riferimento a una sentenza dell' Obergericht del Canton Lucerna pubblicata in FamPra.ch 2004 pag. 139 seg.). Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. II. Sul riparto della previdenza professionale

E. 8

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del convenuto volta a sospendere il riparto degli averi previdenziali fino al termine della procedura pendente dinanzi al Tribunale federale per ottenere una rendita d'invalidità dall'assicurazione infortuni. Siccome “per il giudizio sulla ripartizione dell'aver di vecchiaia fa stato la situazione in essere dei coniugi a quel momento”, a mente del primo giudice non era possibile accogliere la domanda di sospensione, la legge non prevedendo un'eventualità del genere. Per il resto non v'era ragione di scostarsi dal riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi (art. 122 cpv. 1 vCC). Data però la scarsa chiarezza degli atti sugli averi maturati, come pure il dissenso dei coniugi sull'importo da ripartire, il Pretore aggiunto ha ordinato la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle rispettive spettanze (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

E. 9

L'appellante reitera la richiesta di sospendere il riparto della previdenza professionale. Seppure la procedura contro la S_____ sia terminata senza successo, a suo parere quella pendente davanti all'Assicurazione Invalidità dovrebbe concludersi con l'assegnazione di una rendita. E in tal caso gli effetti decorreranno dall'inizio della malattia o dell'incapacità lavorativa (settembre del 2012), cioè da una data anteriore all'introduzione della causa di divorzio (13 gennaio 2015). A parere dell'appellante ciò significa che, essendosi a quel momento già verificato un caso di previdenza, l'aver di vecchiaia non potrebbe essere più ripartito. Senza contare – egli soggiunge – che la sospensione non arrecherebbe alcun pregiudizio all'attrice, poiché il riparto avverrebbe il giorno della pronuncia di divorzio con l'aggiunta dei relativi interessi.

E. 10

Nella misura in cui postula la sospensione del riparto degli averi previdenziali fino al termine della procedura pendente dinanzi all'Assicurazione Invalidità, l'appellante formula una conclusione nuova, in prima sede avendo egli chiesto di attendere la conclusione – sopraggiunta il 29 febbraio 2016 con la sentenza del Tribunale federale 8C_402/2015 – della procedura contro l'assicuratore infortuni. Sia come sia, la nuova domanda di sospensione poggia su una mera ipotesi (l'attribuzione retroattiva di una rendita AI) priva di riscontri oggettivi. Per di più, l'appellante trascura che un'eventuale decisione a lui

favorevole potrebbe retroagire al più presto sei mesi dalla richiesta delle prestazioni AI (art. 29 cpv. 1 LAI), le quali sono state sollecitate dopo l'infruttuosa procedura contro l'assicuratore infortuni, e non già a un momento precedente la domanda di divorzio. Quand'anche al convenuto fosse attribuita una prestazione AI con effetto retroattivo, perciò, la circostanza non osterebbe al riparto degli averi previdenziali né giustificerebbe di sospendere la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni. La recente modifica del Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio (RU 2014 pag. 2313), applicabile anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2017 (art. 7 d cpv. 2 tit. fin. CC e 407 c cpv. 1 CPC), dispone del resto il conguaglio delle prestazioni d'uscita acquisite presso il rispettivo istituto di previdenza professionale dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la causa di divorzio (art. 122 CC), non più fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. La novella prevede inoltre la suddivisione degli averi pensionistici acquisiti fino alla litispendenza della causa di divorzio (art. 62 CPC), escludendo in concreto le prestazioni d'uscita acquisite dopo il 13 gennaio 2015, seppure uno dei coniugi percepisca già a quel momento una rendita di vecchiaia o di invalidità senza avere ancora raggiunto l'età del pensionamento (art. 124 CC; I CCA, sentenze inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 15a, e 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 9b con riferimenti). Comunque lo si esamini, al proposito l'appello manca perciò di consistenza. III. Sul contributo alimentare per il figlio D_____

E. 11

Il Pretore aggiunto ha rilevato in primo luogo che la domanda di AP 1 intesa a ottenere dalla moglie un contributo alimentare di fr. 1860.– mensili per D_____ era posta dall'interessato “in via subordinata, per la sola ipotesi che venga accolta la richiesta di vendita dell'immobile avanzata dalla moglie”. Verificatasi tale ipotesi, per il Pretore aggiunto l'esame di un eventuale contributo alimentare poteva tenere conto solo dei redditi netti di AO 1, non anche della sostanza a lei spettante dalla vendita dell'immobile. Ciò premesso, pur imputando all'attrice un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili, il primo giudice ha constatato che a costei non rimane alcun margine per contribuire al fabbisogno in denaro di D_____ (calcolato in fr. 1860.– mensili, assegni familiari inclusi), le sue entrate bastando appena per finanziare il fabbisogno minimo, stimato in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 350.–, altre spese [trasferte, assicurazione responsabilità civile] fr. 250.–). Essa non risulta in grado così – ha concluso il Pretore aggiunto – di versare un contributo alimentare per il figlio, potendo solo concedere l'uso della propria quota di proprietà immobiliare fino alla vendita agli incanti dell'abitazione coniugale (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). Quanto al fabbisogno in denaro di D_____, il Pretore aggiunto lo ha ritenuto interamente coperto dal padre, cui ha conteggiato – in difetto di riscontri oggettivi – un reddito potenziale di fr. 7000.– mensili grazie alla formazione commerciale di lui e all'esperienza maturata come rappresentante di vendita, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 350.–, altre spese [trasferte, assicurazione responsabilità civile] fr. 250.–). Per il primo giudice, inoltre, il mantenimento del figlio sarebbe garantito quand'anche AP 1 potesse guadagnare solo fr. 6220.– mensili, come egli medesimo aveva “adombrato” nel ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (sentenza impugnata, pag.

E. 14

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni (23 righe, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio). V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 15

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.